



AUTORIPARATORI (LEGGE 122/1992)

VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEL RESPONSABILE TECNICO

PREMESSA

Per l'avvio di un'attività di autoriparazione va presentata una **SCIA** (segnalazione certificata di inizio attività) al Registro delle imprese/Albo Imprese Artigiane.

Con la SCIA viene nominato - per ogni luogo (sede e/o unità locale) dell'impresa dove viene esercitata l'attività di autoriparazione - un **responsabile tecnico** che deve essere immedesimato nell'impresa (non essere cioè un consulente esterno) e che deve possedere specifici **requisiti professionali**.

Poichè non vengono rilasciati pareri preventivi sul possesso dei requisiti tecnico-professionali, con le presenti schede è possibile verificare in piena autonomia se una persona è in possesso di detti requisiti richiesti dalla normativa, e sono indicati i **documenti** che vengono esaminati nell'istruttoria della SCIA e che dovranno quindi essere allegati alla SCIA (ad eccezione della visura camerale che viene acquisita d'ufficio).

I controlli non sono effettuati se l'interessato è **già stato responsabile tecnico** in altra impresa di autoriparazione per la stessa sezione di attività per cui si sta chiedendo il riconoscimento per almeno 3 anni negli ultimi 5 (il calcolo decorre dalla data di presentazione della SCIA).



LA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE

La legge n. 112/1992 distingue l'attività di autoriparazione nelle seguenti sezioni:

- A) Meccatronica
- B) Carrozzeria
- C) Gommista





AVVERTENZE GENERALI

- Il calcolo dell'esperienza lavorativa acquisita (quando richiesta) si calcola all'interno di **un intervallo di 5 anni** che decorrono dalla data di presentazione della SCIA
- Nel calcolo del periodo lavorativo richiesto è ammesso il cumulo tra esperienze lavorative diverse (ad es. è ammesso il cumulo tra l'esperienza maturata come operaio e quella di collaboratore familiare lavorante)
- La sezione di autoriparazione per cui l'impresa è abilitata prevale su quelle abilitate con il titolo di studio. Ad es. se un diploma abilita per le sezioni meccatronica e carrozzeria, ma l'impresa dove si è lavorato è in possesso della sola abilitazione per la sezione carrozzeria, viene riconosciuta solo la sezione carrozzeria.
- L'esperienza lavorativa con inquadramento di **responsabile/addetto di un centro revisioni auto non è riconosciuta** come esperienza lavorativa abilitante per l'attività di autoriparazione

AUTORIPARATORI (LEGGE 122/1992)

DIPLOMA DI LAUREA O DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO IN MATERIA TECNICA



COSA DICE LA NORMATIVA

L'art. 7 comma 2 lettera c) della legge 122/1992 riconosce il possesso dei requisiti professionali a chi ha conseguito un diploma di:

- laurea
- istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l'attività



LAUREE E DIPLOMI RICONOSCIUTI

A seguito dell'introduzione dell'autonomia per le università e gli istituti scolastici non è possibile individuare a priori un elenco di lauree e diplomi in materie tecniche abilitanti. E' quindi sempre necessario verificare il **singolo curriculum di studio**.



DOCUMENTAZIONE CHE VIENE ESAMINATA

- Diploma di laurea ed esami sostenuti (le Università rilasciano online l'autocertificazione conseguimento titolo con esami)
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado completo del piano di studio.



NOTE DI APPROFONDIMENTO

- **Meccatronica** Dal 5.1.2013 la Legge n. 224/2012 ha introdotto la nuova sezione meccatronica che ricomprende le precedenti sezioni di meccanica/motoristica ed elettrauto, ora soppresse. Pertanto i soli titoli di studio direttamente abilitanti per la sezione meccatronica sono quelli che prevedono lo studio della meccatronica oppure di materie riconducibili sia alla ex-sezione meccanica-motoristica che alla ex-sezione elettrauto.
- I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere riconosciuti dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) attraverso una procedura online descritta qui: www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri. L'eventuale riconoscimento viene accertato tramite un decreto del Ministero che sarà allegato alla SCIA al posto del titolo di studio originale.



AUTORIPARATORI (LEGGE 122/1992)

ATTESTATO PROFESSIONALE E SUCCESSIVA ESPERIENZA LAVORATIVA



COSA DICE LA NORMATIVA

L'art. 7 comma 2 lettere a) e b) della legge n. 122/1992 riconosce il possesso dei requisiti professionali a chi ha conseguito:

- un **attestato di qualifica** disciplinato dalla normativa in materia di formazione professionale (Legge n. 845/1978) attinente all'attività per cui si chiede il riconoscimento dei requisiti professionali
- un **attestato di promozione al IV anno** di Istituto Tecnico Industriale attinente all'attività per cui si chiede il riconoscimento dei requisiti professionali **seguito** da un periodo di di almeno **1 anno negli ultimi 5**, a decorrere dalla data di presentazione della SCIA, come **operaio qualificato** alle dipendenze di impresa abilitata. In alternativa, viene riconosciuta l'esperienza maturata come **titolare, socio o collaboratore familiare lavorante**.



ATTESTATI DI QUALIFICA RICONOSCIUTI

L'attestato di qualifica deve fare riferimento alla l. n. 845/1978 (normativa di riferimento per la formazione professionale).

Non è possibile individuare a priori un elenco di attestati abilitanti perché i curricula di studio possono variare. E' quindi sempre necessario verificare il **singolo piano di studi**.



DOCUMENTAZIONE CHE VIENE ESAMINATA

- Attestato di qualifica professionale
- Contratto di assunzione o scheda Unilav per l'assunzione (per verificare la mansione assegnata e il CCNL applicato)
- Ultima busta paga (per verificare l'esperienza lavorativa e il livello di inquadramento)
- Denuncia iscrizione INAIL per verificare - attraverso l'attività dichiarata in denuncia ed il relativo codice rischio attribuito (6412/6221) - che l'attività esercitata sia riconducibile alle sezioni di cui si chiede l'abilitazione



NOTE DI APPROFONDIMENTO

- I titoli di studio conseguiti all'estero e la successiva esperienza lavorativa vanno riconosciuti dal MISE:

www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri.

- Il riconoscimento viene accertato tramite decreto ministeriale da allegare alla SCIA.
- Nel calcolo del periodo lavorativo richiesto è ammesso il cumulo tra esperienze lavorative diverse (es. cumulo tra l'esperienza come operaio e di collaboratore familiare)
- In caso di contratto part-time il conteggio è riproporzionato su base annua full-time (1 anno di lavoro part-time al 50% equivale ad un'esperienza lavorativa di 6 mesi).
- La sezione di autoriparazione per cui l'impresa è abilitata prevale su quelle abilitate con il titolo di studio (es. un attestato abilita per la meccanica e carrozzeria, ma l'impresa in cui si ha lavorato ha la sola carrozzeria, viene riconosciuta solo la sezione carrozzeria).
- Se il dipendente è stato inquadrato con una mansione specifica, diversa da meccanico (ad es. meccanico o elettrauta) viene richiesta un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti che il lavoratore ha svolto mansioni riconducibili alla meccanica.

ATTENZIONE

Come da parere MISE n. 38489 del 11/02/2022, l'inquadramento in una determinata qualifica e la relativa mansione, per maturare un requisito professionale, deve essere formalmente posseduta, dal relativo dipendente, e non può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal datore di lavoro che, in assenza di inquadramento formale, si tradurrebbe in una inammissibile valutazione soggettiva da parte del dichiarante circa la qualificazione giuridica delle mansioni svolte di fatto.



AUTORIPARATORI (LEGGE 122/1992) ATTESTATO PROFESSIONALE E SUCCESSIVA ESPERIENZA LAVORATIVA

CORRETTA VALUTAZIONE DEI TITOLI AL FINE DEL RICONOSCIMENTO REQUISITI

Al fine del riconoscimento del requisito abilitante per la relativa tipologia di impianti, dovrà essere eseguita la seguente valutazione e verifica cronologica:

L'attestato di qualifica deve essere abilitante per le sezioni della Legge 122/1992 per le quali viene richiesto l'inizio attività;



Il datore di lavoro deve essere un'impresa abilitata per la stessa tipologia di sezioni per cui si chiedono i requisiti;

l'inquadramento lavorativo deve essere di operaio qualificato;



La mansione assegnata deve essere inerente alla sezione per cui si chiedono i requisiti, e viene dimostrata mediante:

- contratto o busta paga con la descrizione della mansione quale ad es. "gommista", "carrozziere", "meccatronico"
- autocertificazione del datore di lavoro, nel caso in cui non sia chiara la mansione assegnata
- per i titolari, soci e collaboratori familiari lavoranti si verifica il codice di rischio dichiarato all'INAIL al momento della loro iscrizione



L'esperienza lavorativa deve essere di almeno 1 anno negli ultimi 5:

- In caso di contratto part-time il conteggio è riproporzionato su base annua full-time (1 anno di lavoro part-time al 50% equivale ad un'esperienza lavorativa di 6 mesi).
- L'esperienza lavorativa è cumulabile con l'esperienza di titolare, socio o collaboratore familiare lavorante
- Non è ammessa l'esperienza lavorativa come apprendista



Le sezioni abilitate con l'attestato di qualifica devono coincidere con l'esperienza lavorativa



RICONOSCIMENTO REQUISITI

Solo qualora ci sia il riscontro positivo dell'iter sopra descritto, potranno essere riconosciuti i requisiti richiesti per l'abilitazione della relativa tipologia di impianti



AUTORIPARATORI (LEGGE 122/1992)

ESPERIENZA LAVORATIVA COME OPERAIO QUALIFICATO



COSA DICE LA NORMATIVA

L'art. 7 comma 2 lettera a) della legge 122/1992 riconosce il possesso dei requisiti professionali a chi ha lavorato per **almeno 3 anni negli ultimi 5** (il calcolo decorre dalla data di presentazione della SCIA) alle dipendenze di **un'impresa abilitata** come **operaio qualificato**



L'INQUADRAMENTO CONTRATTUALE DI OPERAIO QUALIFICATO

Con la seguente tabella è possibile controllare se un lavoratore è stato inquadrato come operaio qualificato.

Per utilizzare la tabella è necessario conoscere il CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) applicato ed il livello di inquadramento. Queste informazioni si trovano nel contratto di assunzione oppure (in alcuni casi) direttamente nella busta paga.

Nella tabella sono riportati i principali CCNL utilizzati dalle imprese di impiantistica. Se non è presente il CCNL applicato è possibile scrivere a leggispeciali@dl.camcom.it per approfondimenti.

CCNL (codice INPS riportato in busta paga)

Livelli operaio qualificato

Metalmecanica – Industria (113)

Livello D2 – C1 – C2 – C3 – B1 - B2
(ex liv. III – IIIIs – IV – V – Vs - VI)

Metalmecanica – Piccola e media industria (115)

Livello III – IV - V

Metalmecanica – Artigianato (116)

Livello V -IV - III

CCNL Commercio - fino a 14 dipendenti

Livello IV - III - II

CCNL Commercio - da 15 a 50 dipendenti

Livello V - IV - III

CCNL Commercio - da 51 dipendenti in poi

Livello VI - V- IV



DOCUMENTAZIONE CHE VIENE ESAMINATA

- Visura dell'impresa datore di lavoro (per verificare se è abilitata per l'attività di impiantistica nel periodo di collaborazione)
- Contratto di assunzione o scheda Unilav (per verificare la mansione assegnata ed il livello di inquadramento)
- Una busta paga per anno per almeno tre anni (per verificare l'esperienza di almeno tre anni a tempo pieno, la mansione assegnata ed il livello di inquadramento)



NOTE DI APPROFONDIMENTO

- Nel calcolo del periodo lavorativo richiesto è ammesso il cumulo tra esperienze lavorative diverse (ad es. è ammesso il cumulo tra l'esperienza maturata come operaio e quella di collaboratore familiare lavorante)
- L'apprendistato NON viene riconosciuto come esperienza lavorativa.
- In caso di contratto part-time il conteggio è riproporzionato su base annua full-time (1 anno di lavoro part-time al 50% equivale ad un'esperienza lavorativa di 6 mesi).
- Meccatronica: se un dipendente è stato inquadrato con una mansione specifica (es. meccanico o elettrauto), presso impresa del settore di autoriparazione ante regolarizzazione alla meccatronica, al fine del riconoscimento del periodo lavorativo svolto, il relativo conteggio decorre dalla data della regolarizzazione alla sezione meccatronica da parte dell'impresa. In tale caso non serve alcuna dichiarazione sostitutiva da parte del datore di lavoro.



AUTORIPARATORI (LEGGE 122/1992)

ESPERIENZA LAVORATIVA COME OPERAIO QUALIFICATO

CORRETTA VALUTAZIONE DELL'ESPERIENZA LAVORATIVA AL FINE DEL RICONOSCIMENTO REQUISITI

Al fine del riconoscimento del requisito abilitante per la relativa tipologia di sezioni, dovrà essere eseguita la seguente valutazione e verifica cronologica:

il datore di lavoro deve essere un'impresa abilitata per la stessa tipologia di sezioni per cui si chiedono i requisiti;

la mansione assegnata deve essere quella della sezione di cui si chiedono i requisiti, e viene dimostrata mediante:

- a) contratto o busta paga con la descrizione della mansione quale ad es. "gommista", "carrozziere", "meccatronico"
- b) autocertificazione del datore di lavoro, nel caso in cui non sia chiara la mansione assegnata

l'inquadramento lavorativo deve essere di operaio qualificato;

- a) l'esperienza lavorativa deve essere di almeno 3 anni negli ultimi 5:
- b) il calcolo viene effettuato su contratti a "tempo pieno". I contratti a tempo parziale vengono riproporzionati (es. 1 anno con contratto al 50% viene equiparato al riconoscimento di 6 mesi)
- c) è possibile cumulare l'esperienza lavorativa svolta come titolare, socio o collaboratore familiare lavorante



RICONOSCIMENTO REQUISITI

Solo qualora ci sia il riscontro positivo dell'iter sopra descritto, potranno essere riconosciuti i requisiti richiesti per l'abilitazione della relativa tipologia di impianti



AUTORIPARATORI (LEGGE 122/1992)

ESPERIENZA LAVORATIVA COME TITOLARE/SOCIO/COLLABORATORE FAMILIARE LAVORANTE



COSA DICE LA NORMATIVA

Ai sensi delle direttive emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 e successive), l'esperienza professionale (di almeno 3 anni negli ultimi 5) maturata in qualità di operaio qualificato può, in alternativa, essere sostituita da una equivalente esperienza professionale (in un'impresa abilitata) acquisita sotto forma di collaborazione tecnica continuativa da parte del collaboratore familiare, socio lavoratore e titolare di impresa individuale



DOCUMENTAZIONE CHE VIENE ESAMINATA

- Visura dell'impresa datore di lavoro (per verificare se è abilitata per l'attività di impiantistica nel periodo di collaborazione)
- Denuncia iscrizione INAIL (per verificare - attraverso l'attività dichiarata in denuncia ed il relativo codice rischio attribuito - che l'attività esercitata sia di carattere tecnico-manuale di installazione per gli impianti di cui si chiede l'abilitazione)
- Base calcolo premi di ogni singolo anno (per verificare i 3 anni di attività)



NOTE DI APPROFONDIMENTO

- Ai fini del possesso dei requisiti, vengono riconosciute tutte le sezioni possedute dall'impresa presso cui è stata svolta la collaborazione tecnica continuativa.
- Il titolare, socio o collaboratore familiare deve risultare lavorante iscritto all'INAIL per attività riconducibili alle sezioni dell'autoriparazione (non è ammessa l'iscrizione per attività con codice rischio diverso da 6412 per meccatronica-gommista oppure 6221 per carrozzeria).
- Non viene riconosciuta l'attività svolta da un amministratore di società che non sia anche socio.
- Meccatronica: il conteggio del periodo lavorativo decorre dalla data di abilitazione della sezione meccatronica



AUTORIPARATORI (LEGGE 122/1992)

ESPERIENZA LAVORATIVA COME TITOLARE/SOCIO/COLLABORATORE FAMILIARE LAVORANTE

CORRETTA VALUTAZIONE DELL'ESPERIENZA LAVORATIVA AL FINE DEL RICONOSCIMENTO REQUISITI

Al fine del riconoscimento del requisito abilitante per la relativa tipologia di impianti, dovrà essere eseguita la seguente valutazione e verifica cronologica:

L'impresa deve essere abilitata per la stessa tipologia di impianti per cui si chiedono i requisiti, e l'abilitazione deve essere anteriore o contestuale alla data di iscrizione INAIL come titolare, socio o collaboratore familiare, e deve permanere per tutto il periodo prescritto;



L'iscrizione INAIL deve essere di tipo tecnico-manuale, e quindi per i titolari, soci e collaboratori familiari lavoratori si devono verificare l'attività ed il relativo codice di rischio dichiarati all'INAIL al momento della loro iscrizione (6412 per meccatronica e gommista oppure 6221 per carrozzeria)



L'esperienza lavorativa deve essere di almeno 3 anni negli ultimi 5:

- è possibile cumulare l'esperienza lavorativa svolta come titolare, socio o collaboratore familiare lavorante con quella svolta come operaio qualificato



RICONOSCIMENTO REQUISITI

Solo qualora ci sia il riscontro positivo dell'iter sopra descritto, potranno essere riconosciuti i requisiti richiesti per l'abilitazione della relativa tipologia di impianti